



Allegato al numero 4.3.4: Condizioni di salario e di lavoro

Le competenti autorità cantonali possono rilasciare un permesso per svolgere attività lucrativa a un lavoratore dipendente straniero distaccato in Svizzera unicamente se il datore di lavoro offre allo straniero condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione uguali a quelle degli Svizzeri e se lo straniero è adeguatamente assicurato contro le conseguenze economiche di una malattia (art. 23 LStrl). Ciò vale per i cittadini dell'UE-27/AELS distaccati in Svizzera per un mandato di oltre 90 giorni nonché per i cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera. Rileviamo inoltre che tali disposizioni sono applicabili a tutti i settori economici.

In virtù delle basi legali vigenti (legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera, LDist, RS 823.20; ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera, ODist, RS 823.201; informativa della SECO del 20 febbraio 2007 «Lavoro distaccato - procedura da seguire per il confronto internazionale dei salari»), la remunerazione determinante corrisponde al salario versato all'estero più le indennità versate ai lavoratori distaccati per la prestazione in Svizzera sempre che non rappresentino il rimborso di spese effettivamente sostenute come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio (art. 2 cpv. 3 LDist).

Visto quanto sopra, vi invitiamo ad applicare conseguentemente le basi legali determinanti (art. 23 LStrl, art. 2 cpv. 3 LDist nonché lettera informativa della SECO del 20 febbraio 2007) al momento di valutare le domande di lavoratori stranieri distaccati in Svizzera.

Per garantire un controllo uniforme ed efficiente delle condizioni di retribuzione e di lavoro, il salario determinante va calcolato conformemente al modello seguente per la presentazione delle condizioni di remunerazione.

Modello (importo al mese, giorno o ora)

<i>Tipo d'indennità</i>	<i>%</i>	<i>CHF</i>
Importo del salario versato al lavoratore all'estero		
Indennità in relazione al lavoro distaccato (tranne gli importi versati a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio)		
Premi per la cassa malati versati dal datore di lavoro in Svizzera		
Imposte (se a carico del datore di lavoro in più del salario)		

Detrazioni sociali in Svizzera (solo la parte dell'impiegato se a carico del datore di lavoro) AVS/AI AD ev. LPP ev. LAINF		
Altre detrazioni obbligatorie secondo il diritto svizzero		
Totale		

! Aggiungere certificato del datore di lavoro che conferma l'importo delle spese d'alloggio, di vitto e di viaggio nonché il fatto che tali spese sono a carico suo o dell'impresa di distacco e non vengono dedotte dall'importo summenzionato. L'obbligo di rimborso decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi (art. 22a cpv. 1 OASA).

